

Scheda 3 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2011/0478 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/69/CE che modifica la Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune IVA in relazione all’evasione fiscale connessa all’importazione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2009/69/CE, che modifica la Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune IVA in relazione all’evasione fiscale connessa all’importazione, non sia stata ancora trasposta nell’ordinamento nazionale italiano.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva medesima, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, entro la data del 1° gennaio 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene al riguardo, dal momento che dette misure non le sono state ancora comunicate, che le stesse non siano state adottate, concludendo pertanto che la Direttiva 2009/69/CE non sia stata ancora attuata in Italia.

Stato della Procedura

il 16 marzo 2011 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 4 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2011/0226 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2010/66/UE recante modifica della Dir.2008/9/CE che stabilisce norme per il rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 2010/66/UE, recante modifica della Dir.2008/9/CE che stabilisce norme per il rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso ma in un altro Stato membro, non sia stata ancora recepita nell’ordinamento italiano.

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva medesima, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, idonee al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, entro la data del 1° ottobre 2010, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene al riguardo, dal momento che dette misure non le sono state ancora comunicate, che le stesse non siano state adottate, concludendo pertanto che la Direttiva 2010/66/UE non sia stata ancora attuata in Italia.

Stato della Procedura

Il 26 gennaio 2011 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. In data 11 novembre 2010 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha emesso un provvedimento di proroga del termine ultimo per la presentazione delle richieste di rimborso dell’IVA, da inoltrarsi da parte dei soggetti non stabiliti nello Stato membro di rimborso. A seguito di tale provvedimento, la Commissione europea ha deciso di archiviare la presente procedura, in data 19 maggio 2011.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 5 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2010/4141 - ex art. 258 del TFUE

“Exit tax” in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene violato l’art. 49 del TFUE, sulla libertà di stabilimento delle imprese nel territorio di tutti gli Stati UE, nonché l’art. 31 dell’Accordo SEE, che estende tale principio al territorio di tutti gli Stati facenti parte dello stesso SEE (Spazio Economico Europeo). Tali principi verrebbero lesi dalla disciplina fiscale italiana, applicabile quando un’impresa commerciale trasferisce la propria sede legale, o la sede effettiva, o le proprie attività, dall’Italia ad un diverso Stato UE o SEE, ovvero quando la stessa impresa dispone la cessazione dell’attività di un’organizzazione stabile posta in Italia. Al riguardo, l’art. 166 del TUIR stabilisce che le ipotesi suddette - seppure tecnicamente diverse dalle rispettive fattispecie della “cessione” dell’azienda ad altro titolare e della “liquidazione” della stessa azienda - vengano assoggettate al medesimo trattamento fiscale previsto per queste ultime. Pertanto - come nel caso di cessione o di liquidazione dell’impresa, vengono soggette ad imposta le c.d. “plusvalenze” date dalla differenza fra il prezzo di alienazione del bene di impresa ed il valore, inferiore, che viene attribuito allo stesso bene nelle scritture contabili dell’impresa medesima - così, anche in caso di trasferimento all’estero della sede o delle attività dell’impresa, vengono soggette ad imposizione fiscale le “plusvalenze” generate da tale differenza. Ovviamente, le plusvalenze relative al trasferimento in altro Stato UE o SEE della sede o delle attività, o alla chiusura di un centro stabile in Italia, non sono “effettive”, ma “latenti”. Infatti, nei casi considerati, non si realizza nessuna vera cessione dell’impresa. Dette plusvalenze, quindi, sono meramente potenziali, perchè riferite a quelle che potrebbero effettivamente realizzarsi ove, dopo il trasferimento o dopo la chiusura, si procedesse alla liquidazione dei cespiti aziendali. La Commissione, tuttavia, ha valutato la circostanza per cui la legge italiana, come sopra rappresentata, non prevede nessuna tassazione di plusvalenze, nel caso in cui i trasferimenti di sede o attività siano interni al territorio italiano. In ragione di tale disparità di trattamento, pertanto, la Commissione ritiene che la “exit tax” disincentivi l’espansione delle imprese italiane nel mercato estero, in quanto fiscalmente più onerosa rispetto alla scelta di realizzare le operazioni, ad essa confacenti e come sopra indicate, esclusivamente nell’ambito del territorio italiano. Ne deriverebbe, pertanto, una lesione della libertà di “stabilimento”, intesa, nel caso di specie, come libertà degli operatori di ogni Stato UE o SEE (e quindi anche degli operatori italiani), di trasferire in altro Stato UE o SEE componenti strutturali della propria impresa.

Stato della Procedura

il 24/11/10 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Con l’abolizione delle “exit tax” verso Paesi UE o SEE - come richiesto dalla Commissione - si verificherebbe la perdita di entrate fiscali. Al riguardo, il processo di adeguamento della normativa italiana, nel senso della soppressione delle imposte suddette, non è ancora stato ultimato.

Scheda 6 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2009/4117 - ex art. 258 del TFUE**

"Deducibilità dell'imposta per i contratti di affitto agli studenti fuori sede".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione della "libertà di circolazione delle persone" in tutta l'area della UE (artt. 21, 45 e 49 del TFUE) ed, in particolare, della "libertà di circolazione degli studenti", riconosciuta all'art. 165 dello stesso TFUE. Con tale normativa europea confliggerebbero alcune disposizioni della legislazione fiscale italiana. Si tratta delle norme riguardanti gli studenti residenti fiscalmente in Italia, che stipulino contratti di locazione ai sensi della Legge n. 431/1998, nonché altri tipi di locazione o di assegnazione in godimento di immobile, con enti universitari o altri enti senza fine di lucro riconosciuti secondo l'ordinamento italiano. Detti studenti, dunque, possono detrarre, dall'imposta lorda sul reddito, sino al 19% dei canoni dovuti, sempre che questi non superino i 2633 Euro (art. 15, lett. sexies TUIR). Detto vantaggio fiscale, tuttavia, troverebbe applicazione solo laddove gli studenti risultassero iscritti ad un corso di laurea presso l'Università di un Comune diverso da quello di residenza, che fosse distante, da quest'ultimo, almeno 100 km e che fosse ubicato in una Provincia diversa. I requisiti suddetti, pertanto, subordinano lo sgravio fiscale, di cui si tratta, alla sussistenza di circostanze esclusive al diritto interno italiano: non solo gli enti, concedenti in godimento l'alloggio, debbono essere riconosciuti secondo l'ordinamento nazionale, ma altresì si prescrive che gli Istituti Universitari frequentati debbano situarsi in distretti amministrativi peculiari al territorio italiano, trattandosi di "Comuni" diversi da quello di residenza e di "Province" diverse da quelle cui appartiene il Comune di residenza. Coerentemente, risulta alla Commissione che la normativa in oggetto non venga applicata ai contratti di locazione, o affini, stipulati dagli stessi studenti in relazione ad immobili siti in altri Stati membri della UE o del SEE (Spazio Economico Europeo, all'interno del quale vige la stessa libertà di circolazione sancita entro i confini UE). Ne deriverebbe che gli studenti residenti in Italia verrebbero indotti a frequentare Università italiane piuttosto che analoghi istituti transfrontalieri, nell'aspettativa di godere, nel primo caso, di un trattamento fiscale più favorevole. Una tale situazione determinerebbe, quindi, un limite alla loro "libertà di circolazione", come riconosciuta dalla disciplina europea sopra richiamata. L'esigenza - richiamata dalle Autorità italiane a giustificazione della normativa interna - di contenere l'applicazione del beneficio fiscale in modo che vengano rispettati i vincoli di bilancio, è stata considerata dalla Commissione non idonea a legittimare la deroga alle libertà fondamentali, fra cui quella di circolazione, riconosciute dai Trattati comunitari.

Stato della Procedura

Il 30/9/10 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Con nota del 24/11/2010 le Autorità italiane hanno espresso l'intenzione di inserire l'intervento normativo, richiesto dalla Commissione per archiviare la presente procedura, in un emendamento alla Legge comunitaria 2010.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Ove, in conformità alle richieste europee, la detrazione in oggetto venisse applicata a tutti gli studenti residenti in Italia, anche iscritti presso istituti di istruzione stranieri, ricorrerebbe una diminuzione delle entrate tributarie.

Scheda 7 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2008/4219 – ex art 258 del TFUE.

“Non corretta applicazione della Direttiva IVA – Dir. 2006/112/CE – per gli aeromobili e le navi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze; Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione dell’art. 148 della Dir. 2006/112/CE, relativo alle operazioni di trasporto internazionale esenti da imposta IVA. In particolare, la norma sopra menzionata contiene un elenco di servizi e cessioni di beni, inerenti il settore dei trasporti internazionali, che sono sottratti all’applicazione dell’imposta in oggetto (es: prestazioni e cessioni di beni eseguite per navi adibite al trasporto passeggeri, alla navigazione in alto mare o all’esercizio di attività commerciali ovvero della pesca in alto mare, etc.). In base all’interpretazione della norma fornita dalla Corte di Giustizia, si ritiene che l’esenzione sia giustificata solo ove dette attività vengano eseguite per navi adibite alla navigazione in alto mare, mentre, ove sia questione di navigazione costiera, le medesime attività dovrebbero soggiacere all’imposta in questione. Per converso, la Legge italiana di attuazione alla Direttiva, c.d. IVA 2, prevede, al suo articolo 8 bis, che tutte le attività di cui sopra vengano esentate dall’imposta, senza distinguere fra le navi preposte alla navigazione in alto mare e quelle destinate alla navigazione costiera, in tal modo creando un’illegittima estensione dell’immunità dall’applicazione dell’IVA. Inoltre, la Commissione osserva che l’esenzione di cui all’148 della Dir. 2006/112/CE ricomprende tutte, indistintamente, le prestazioni rivolte a sopperire ai bisogni “diretti” delle navi e degli aeromobili, laddove il Decreto italiano di attuazione prevede un elenco tassativo di attività specificamente determinate, con ciò escludendo dall’esenzione le categorie non menzionate. La normativa italiana, inoltre, esenta da IVA tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite in favore dello Stato, mentre la Direttiva consente, al massimo, che gli Stati Membri esentino, se tale era la situazione al 1°/1/1978, le analoghe attività solo se eseguite per “navi da guerra”. Anche in tal caso, dunque, il legislatore italiano ha esentato dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) una larga fascia di operazioni che la Dir 2006/112/CE ha invece assoggettato ad IVA.

Stato della Procedura

In data 14 maggio 2009 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’accoglimento delle censure comunitarie produrrebbe, nell’immediato, un impatto sul bilancio dello Stato solo con riferimento all’eventuale introduzione dell’IVA sulla cessione delle navi da guerra allo Stato stesso. Tale impatto si tradurrebbe in un aumento delle entrate fiscali, essendo lo Stato consumatore finale, pari a 6 milioni di euro all’anno. Tuttavia tale effetto positivo verrebbe compensato dall’aumento della spesa necessaria all’adeguamento delle dotazioni di bilancio, per cui l’effetto finale sulla finanza pubblica sarebbe neutrale.

Scheda 8 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2008/4145 – ex art. 258 del TFUE.

“Regime fiscale dei fondi di investimento non armonizzati di diritto estero”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea rileva l’incompatibilità della normativa italiana, sul trattamento fiscale dei proventi da quote in Organismi di Investimento Collettivo di Valori Mobiliari (OICVM) non armonizzati, residenti all’estero, con gli artt. 56 del Trattato CE e con l’art. 40 dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), relativi alla “libera circolazione dei capitali”, rispettivamente, nell’area dell’Unione europea e in quella dei paesi aderenti all’Accordo SEE stesso. Si precisa che gli OICVM non armonizzati, di cui alla presente procedura, sono quelli non soggetti alla Dir. 85/611/CEE in quanto quest’ultima concerne solo gli OICVM “aperti”: i fondi di cui si tratta in questa sede, pertanto, sono quelli di tipo “chiuso”. A questo proposito, la legislazione italiana prevede che, qualora tali fondi siano italiani ed i titolari delle loro quote siano persone fisiche italiane, i proventi da essi maturati vengano colpiti da imposta “alla fonte”, incidente quindi sul fondo e non sull’investitore, nella misura del 12,50% dell’ammontare dei proventi stessi. Viceversa, quando i fondi in argomento sono stranieri e i partecipanti ancora persone fisiche italiane, gli utili da essi maturati vengono gravati da imposta all’atto della loro distribuzione agli investitori, in quanto vengono considerati come reddito da capitale dell’investitore stesso titolare della quota di partecipazione al fondo medesimo. L’aliquota di imposta gravante sul percettore, peraltro, si aggira tra il 23% ed il 43%. In tal modo, la più gravosa tassazione, relativa ai proventi che persone fisiche derivano da quote di partecipazione in OICVM non armonizzati stranieri, rispetto agli stessi proventi in quanto derivanti da quote di OICVM non armonizzati italiani, scoraggerebbe gli operatori italiani dall’investire i propri capitali nei medesimi OICVM esteri, compresi quelli comunitari, spingendoli a preferire l’investimento in organismi dello stesso tipo residenti in Italia: ne verrebbe quindi limitata la libertà di circolazione dei capitali italiani verso gli altri Paesi comunitari, con violazione dei sopra menzionati artt. 56 CE e 40 SEE.

Stato della Procedura

In data 19 marzo 2009 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Si precisa che, per superare le censure comunitarie, l’Italia ha introdotto l’art. 14 del D. L. 25 settembre 2009 n. 135, che prevede come gli utili derivanti dalla partecipazione ad OICVM dei Paesi UE o AELS, soggetti a forme di vigilanza nei paesi di residenza e inclusi nella lista fornita dall’art. 168-bis del TUIR, non vengano più conteggiati nel reddito imponibile dei partecipanti, essendo solo sottoposti ad imposta alla fonte, pari al 12,50%.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari sul bilancio dello Stato in dipendenza della presente procedura.

Scheda 9 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2008/2164 – ex art. 258 del TFUE.

“Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Applicazione di un’aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea contesta all’Italia l’incompatibilità della normativa italiana sull’applicazione di una accisa “ridotta” sulle benzine e sul gasolio per motori nella regione Friuli Venezia - Giulia, con la Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, la quale non ammette che singole regioni riducano le accise sul loro territorio. La Legge n. 549/85, come modificata dalla Legge 28 dicembre 2007, ammette la riduzione, in base a norma regionale, del prezzo al consumo del carburante e del gasolio per autotrazione. Si premette che l’accisa di cui si tratta è un’imposta di fabbricazione su tali prodotti, gravante sul loro “fabbricante”. Tuttavia il fabbricante, il quale è il debitore di detta imposta e ne deve eseguire il pagamento, la “scarica”, di fatto, sul “distributore” del carburante al quale vende il suo prodotto, mediante un aumento del prezzo di vendita per un importo corrispondente. Il distributore, a sua volta, “scarica” l’accisa sul consumatore finale della merce, applicando una simmetrica maggiorazione di prezzo nei suoi confronti. Ora, il combinato disposto della sopra citata L. 549/85 - la quale consente alle Regioni di introdurre una diminuzione del prezzo del gasolio e della benzina – e della Legge regionale Friuli Venezia-Giulia n. 47/1996, prevede che una quota dell’accisa riscossa affluisca all’erario della Regione e che quest’ultima applichi delle riduzioni di prezzo a favore di certe categorie di consumatori del prodotto energetico, a condizione che risiedano nella regione. Quindi, i distributori del carburante e del gasolio, sui quali è già stata scaricata l’accisa da parte dei produttori, non possono a loro volta scaricare, in tutto, l’accisa sul consumatore, in quanto sono obbligati alla riduzione dei loro prezzi. Ma la normativa regionale prevede che i distributori ottengano il rimborso, da parte dei produttori, delle somme corrispondenti alla riduzione di prezzo applicata e che, per parte loro, i produttori vengano rimborsati, da parte della Regione, delle somme già da essi rimborsate ai distributori. Tale ultimo rimborso viene eseguito con gli importi già corrisposti dai produttori in conto della quota di accisa spettante alla regione, traducendosi, pertanto, in un rimborso dell’accisa stessa e quindi in una sua riduzione.

Stato della Procedura

Il 27 novembre 2008 è stata notificata una costituzione in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

In data 19 maggio 2009 la Commissione europea è stata informata dalle Autorità italiane circa l’abrogazione, ad opera della Legge Finanziaria 2008, dei regimi agevolativi sulle accise già vigenti a Gorizia, Trieste ed Udine.

Impatto finanziario: breve/medio periodo

La procedura implica un impatto positivo sul bilancio pubblico, in termini di aumento delle entrate, mediante l’eliminazione di una riduzione dell’accisa sui prodotti energetici applicata dal Friuli Venezia – Giulia e il ripristino di tale imposta per intero.

Scheda 10 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2008/2010 – ex art. 258 del TFUE.

“Non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea sostiene che alcune norme del D.P.R. 633/72 contrastino con la Direttiva 2006/112, in quanto escludono dall’IVA alcune operazioni che dovrebbero esserne colpite o che dovrebbero, quanto meno, essere qualificate “esenti”. L’art. 2 di essa Direttiva impone l’IVA a tutte le cessioni di beni e le erogazioni di servizi eseguite, dietro corrispettivo, da un soggetto “passivo”, inteso come l’esercente di un’attività oggettivamente economica, risultando indifferente lo scopo, lucrativo o meno, della stessa attività. L’art. 132 della stessa prevede, al massimo, che “determinate” attività economiche, in quanto finalizzate ad uno scopo “pubblico” (si noti: solo le attività espressamente enumerate dalla Direttiva e non “tutte” le attività di interesse pubblico), possano essere “esenti”, ma non “escluse”. (quindi tali da concorrere, in ogni caso, alla formazione dell’imponibile IVA e da essere soggette a fattura e registrazione). In difformità dalla normativa comunitaria e dall’irrelevanza, ai fini IVA, dello scopo dell’attività di impresa, si porrebbe l’art. 4, co 4°, del citato D.P.R. 633/72. Esso dispone, infatti, che gli enti diversi dalle società “commerciali” (società di persone, associazioni, et..) - che esercitino un’attività finalizzata al profitto solo in via secondaria, quando la loro attività principale non è orientata a scopi di lucro - non sono assoggettati ad IVA per le transazioni, dietro corrispettivo, eseguite in relazione a detta attività principale. Sempre l’art. 4 del D.P.R. prende in considerazione, inoltre, l’ipotesi che gli enti predetti cedano beni o erogino servizi in favore dei loro associati - dietro aumento della quota associativa ovvero dietro corrispettivo specifico: tali operazioni, che per il diritto europeo sarebbero sempre “commerciali” (in quanto sia la maggiorazione della quota che l’esborso specifico sono dei corrispettivi e, quindi, indizio di “commercialità”) e, dunque, soggette ad IVA, per la disciplina italiana risultano escluse da tale imposta quando siano afferenti ad una finalità “pubblica”. Al riguardo, la Commissione eccepisce che tali fattispecie, a rigore, non dovrebbero essere “escluse” da IVA: tutt’al più potrebbero essere considerate “esenti”, sempre a condizione che: non avvengano dietro corrispettivo; laddove si presentino come cessioni di beni, non siano autonome ma connesse ad un servizio attinente lo scopo dell’ente; l’esenzione concessa non alteri la concorrenza; la finalità “pubblica” dell’ente sia riconducibile esclusivamente ad una delle ipotesi di cui all’art. 132 della Direttiva.

Stato della Procedura

Il 3/6/2010 è stata notificata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE. L’Agenzia delle Entrate ha predisposto una nota difensiva il 10/11/2009, prot. 2009/161982.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’adeguamento alle censure comunitarie comporta: 1) che alcune operazioni “escluse” passino ad un regime di mera “esenzione”: in tal caso l’aumento di gettito fiscale sarebbe trascurabile; 2) altre operazioni “escluse” passino ad un regime di imposizione: in questa ipotesi l’aumento degli introiti fiscali non è al momento quantificabile, mancando dati generali e di dettaglio.

Scheda 11 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2007/2270 – ex art. 258 del TFUE

“Mancato trasferimento di risorse proprie conseguente all’importazione di banane fresche nella Comunità”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze; Agenzia delle Dogane.

Violazione

La Commissione europea rileva che, in ordine alle operazioni di sdoganamento, in Italia, delle banane fresche importate, per il periodo 1998-2003, è stata violata la normativa comunitaria in materia di risorse proprie. In particolare si è constatato come i servizi doganali italiani abbiano accettato sistematicamente tutte le dichiarazioni doganali che, con riferimento al peso delle banane importate, indicavano un valore “standard”, laddove un’ispezione comunitaria ha rilevato che il peso reale delle merci era quasi sempre superiore a tale parametro. Esso, infatti, come ammontante a 18,14 Kg, risulta corrispondente al tipico “peso minimo garantito dal venditore per le banane maturate”, che è un valore in uso nella prassi negoziale. Pertanto le dogane italiane, le quali hanno eseguito i loro controlli solo su un “campione” della merce, avrebbero dovuto estenderli al 100%, al fine di rilevare, caso per caso, il peso reale delle banane importate. Quindi, la Commissione ha invitato l’Italia a ricalcolare i maggiori diritti doganali dovuti dal 1998 ad oggi, in ogni caso in cui sia stato dichiarato un peso pari a 18, 14 Kg. Ai fini di tale rettifica, è stato suggerito di assumere, come peso di riferimento, il “peso medio” della merce, da computarsi in base alle risultanze dei controlli a campione presso i singoli Uffici. In data 16 Gennaio 2009, l’Agenzia delle Dogane ha formulato una nota con la quale sostiene: 1) che l’espletamento di controlli sul 100% della merce importata, oltre che impraticabile per il rallentamento delle operazioni che ne deriverebbe, non è obbligatorio, in quanto la normativa comunitaria ammette un controllo minimo alla soglia del 10%, peraltro ampiamente superata dalle ispezioni doganali italiane 2) che la Commissione, mentre ritiene fittizio il peso di 18, 14 Kg, tralascierebbe di dimostrare il suo assunto; 3) che respingendo tale valore in quanto fittizio, si pretende, paradossalmente, che esso venga sostituito con un’altra grandezza anch’essa fittizia, poichè fornita dal “peso medio” come calcolato sulla base dei controlli a campione; 4) che, in contrasto con i dati della Commissione, risulta che le dichiarazioni accettate, recanti il peso di 18,14 Kg, rappresentano solo una modesta percentuale, mentre nella maggior parte dei casi sono stati dichiarati pesi compresi fra un minimo di 18, 50 ed un massimo di 18, 83 Kg.

Stato della Procedura

In data 27.11.08 è stato emesso un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario in termini di maggiori oneri, quantificato dalla Commissione in € 6.742.478,83 a titolo di risorse proprie da corrispondere al bilancio comunitario, cui si aggiungono gli interessi di mora calcolati secondo le procedure di cui all’art. 11 del Reg. 22 maggio 2000 n. 1150/2000.

Scheda 12 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2006/2550 – ex art. 258 del TFUE.

“Regime speciale IVA per le Agenzie di viaggio in Italia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli articoli da 306 a 310 della Direttiva 2006/112/CE. Detti articoli prevedono un regime “speciale” dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), con riferimento ai servizi resi dalle agenzie di viaggio in favore dei “viaggiatori”. Tale regime dèroga al trattamento fiscale ordinario, ai fini IVA, delle prestazioni di servizi e cessioni di beni. In generale, le transazioni di beni o servizi sono soggette ad IVA se eseguite dietro corrispettivo. L’IVA, che grava sul medesimo cedente/prestatore, prevede l’applicazione di un’aliquota ad una base imponibile. Nel sistema ordinario, la base imponibile è costituita dall’importo del corrispettivo stabilito e il gettito dell’imposta affluisce allo Stato, in cui la cessione/prestazione ha avuto luogo. Inoltre: secondo il meccanismo tipico dell’IVA, il cedente/prestatore, se ha acquistato beni/servizi strumentali alla transazione per la quale è soggetto all’IVA stessa, subisce, di fatto, lo “scarico” dell’IVA incidente sull’operatore dal quale ha acquistato i beni o servizi predetti. Perciò, il regime ordinario gli consente di detrarre, dall’imposta IVA a proprio carico, la stessa IVA scaricata dal prestatore/cedente a monte (c.d. IVA a credito). Il regime speciale, per converso, presenta significative divergenze rispetto a quello sopra descritto. Il servizio soggetto a detto regime è quello eseguito, comunemente, dall’agente di viaggio per il viaggiatore: l’agente di viaggio acquista diverse prestazioni distribuite, spazialmente, sul territorio di un diverso Stato membro o di diversi Stati membri (es: alloggio sul territorio di uno Stato, viaggio sul territorio di un altro Stato) e, assemblando tali servizi e beni in un pacchetto c.d. “tutto compreso”, li rivende al viaggiatore. Il trattamento IVA applicato al riguardo è il seguente: le prestazioni/cessioni rivendute vengono considerate come un’unica prestazione e – nonostante le singole componenti abbiano luogo sul territorio di uno o più Stati membri diversi da quello in cui è stabilito l’agente di viaggio stesso – l’IVA è dovuta a quest’ultimo Stato; l’aliquota IVA non viene applicata sul corrispettivo, in quanto si assume come base imponibile il “margine”, cioè la differenza fra il corrispettivo stesso e il costo già sostenuto dall’agente per acquistare da altri operatori i beni/servizi rivenduti; l’agente di viaggio non può detrarre l’IVA a credito. La peculiarità di tale sistema impone agli Stati membri di adottare un’interpretazione uniforme dei presupposti della sua applicazione, in reazione all’attuale mancanza di coordinamento la quale comporta, fra l’altro, fenomeni distorsivi di “doppia imposizione”. Ad oggi, infatti, risulta che alcuni Stati UE, in conformità alla Dir. 2006/112, applicano il regime speciale solo alla prestazione “unica” rivenduta dall’agente al “viaggiatore”, laddove altri Stati UE, fra cui l’Italia, estendono impropriamente detto regime anche al caso in cui la prestazione sia rivenduta ad un altro “agente di viaggio”

Stato della Procedura

Il 28/2/08 è stato notificato all’Italia un parere motivato ai sensi dell’articolo 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Ove la rivendita della prestazione “unica” ad altri agenti di viaggio passasse dal regime “speciale” al regime ordinario IVA – come richiesto dalla Commissione – non si determinerebbero effetti finanziari, dal momento che l’attuale regime speciale non comporta, di per sé, alcuna riduzione di imposta, rappresentando soltanto una semplificazione procedurale.

Scheda 13 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2006/2380 – ex art. 258 del TFUE.

“Assenza di revisione giudiziaria in alcune questioni doganali”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione dell’art. 243 del Regolamento n. 2913/92 (c.d. “codice doganale comunitario”), il quale stabilisce che chiunque ha diritto di impugnare le decisioni emesse dall’Autorità doganale, quando esse concernono l’applicazione della normativa doganale e riguardano direttamente il ricorrente. Il disposto della norma assumerebbe dunque una valenza generale, attribuendo il diritto di contestare le decisioni dell’Autorità doganale ogniqualvolta si verta sull’applicazione di una qualsiasi norma doganale, senza specifico riferimento a prescrizioni particolari in materia doganale. Pertanto, in base al tenore di tale disciplina, la Commissione ritiene che la stessa contrasti con la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione italiana il 27 settembre 2002, n. 15381, che ha peraltro fatto da precedente a pronunciamenti conformi espressi in seguito dalla stessa Cassazione (2009). La sentenza in questione reca un’importante massima, in ordine al diritto spettante al contribuente per il rimborso o lo sgravio dei dazi doganali. L’ipotesi di rimborso viene generata dall’illegittimità dell’intero dazio, mentre quella relativa allo sgravio si fonda sull’indebita contabilizzazione del dazio stesso (per cui esso risulta sempre dovuto, anche se in misura inferiore a quanto disposto dall’Amministrazione). In base alla massima giurisprudenziale predetta, dunque, si deriva che il diritto di cui sopra - alla restituzione dell’intero dazio ovvero di una sua parte - può essere fatto valere, di fronte all’Autorità giudiziaria interna, non in ogni caso di violazione delle norme di attuazione del codice doganale comunitario, ma soltanto ove vengano addotte le circostanze di cui agli artt. 900-903 dello stesso testo. La Cassazione argomenta diversamente, invece, ove la domanda di rimborso o sgravio risulti supportata da ragioni diverse da quelle suddette e, precisamente, dai motivi di cui agli artt. 905-909 dello stesso Regolamento di attuazione (cioè dalla presenza di una situazione particolare non fondata su manovre di manifesta frode o negligenza da parte dell’interessato, ritenendo inoltre, l’Autorità doganale, che tale situazione sia imputabile ad un’omissione della Commissione). In questa seconda evenienza, la relativa questione non potrebbe, secondo la stessa sentenza della Cassazione, essere decisa dall’Autorità giurisdizionale, ma dovrebbe essere risolta e trattata in sede politica. Al riguardo, la Commissione europea ritiene che tale massima contrasti con l’art. 243 sopra menzionato, in quanto la stessa avrebbe introdotto un’illegittima limitazione alla portata di quest’ultimo. Infatti la tutela giurisdizionale apprestata dall’ordinamento nazionale deve estendersi, in base alla norma europea, ad ogni richiesta di rimborso o sgravio dei prelievi doganali, comprese le istanze fondate sui menzionati articoli 905-909.

Stato della Procedura

Il 30/9/10 la Commissione ha emesso una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Il superamento della presente procedura implicherebbe che fossero consentiti anche il rimborso, o sgravio dai dazi doganali, fondati sugli artt. 905-909 del Reg. 2454/93, con conseguente possibile aumento degli oneri finanziari.

Scheda 14 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2005/2117 - ex art. 258 del TFUE**

"Riscossione a posteriori dei dazi – accreditamento risorse proprie".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea eccipisce la violazione degli artt. 2, 6, 9, 10 dei Reg.ti 1552/89 e 1150/2000, nonché dell'art. 220 del Reg. n. 2913/92. La normativa italiana censurata regola l'accertamento che le Autorità fiscali eseguono, "a posteriori", sulla veridicità delle dichiarazioni già presentate dai contribuenti in ordine ai dazi doganali. Si prevede dunque che, ove dalla revisione emergano inesattezze (ad esempio, che il contribuente abbia corrisposto un prelievo inferiore a quello dovuto), la medesima Amministrazione proceda a rettifica, con comunicazione al contribuente mediante "avviso di accertamento". A questo punto la Legge prescrive, nel rispetto del principio del contraddittorio, che il debitore disponga di 30 gg. per contestare il suddetto avviso. Durante tale termine, la Legge italiana non consente al Fisco né di accertare, né di contabilizzare, né di esigere l'imposta nella misura rettificata. Peraltro, è previsto addirittura che (Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12) - ove la rettifica preveda un accesso nei locali di esercizio dell'attività soggetta al dazio - al termine dell'accesso stesso venga redatto un "verbale di chiusura delle operazioni", avendo a disposizione, il contribuente, ben 60 gg. per sollevare eventuali eccezioni al verbale predetto, senza che l'Amministrazione possa, nel periodo in questione, contabilizzare o esigere l'imposta, onde venga garantito al debitore di elevare eventuali eccezioni. In proposito, la Commissione rileva come tale regime di accertamento successivo - in ragione dei tempi concessi al contribuente per contestare il verbale di chiusura delle operazioni, durante i quali l'imposta non può essere esigita - introduca eccessive dilazioni nella messa a disposizione, in favore del bilancio comunitario, dei dazi doganali (tali prelievi spettano infatti alla UE), come maggiorati a seguito della successiva verifica. In particolare risulterebbe violato l'art. 220 del Reg. 2913/92, il quale impone che l'Amministrazione debba contabilizzare e riscuotere i dazi, accertati "a posteriori", rigorosamente entro due giorni dal momento in cui l'Autorità "si è resa conto" della situazione, momento che coinciderebbe con l'invio dell'avviso di accertamento o del verbale di chiusura delle operazioni, senza dover aspettare il decorso dei 30 o 60 gg. concessi al debitore per presentare le proprie difese. L'Italia ha replicato che, al momento dell'invio dell'avviso di accertamento, o del "verbale di chiusura delle operazioni", l'Amministrazione non può liquidare l'imposta, in quanto non si è ancora, effettivamente, "resa conto" dell'importo dovuto. Al fine di acquisire piena certezza dell'imposta, infatti, dovrebbero essere raccolte le eventuali osservazioni del contribuente.

Stato della Procedura

Il 17/6/10 la Corte di Giustizia UE, con sentenza, ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo a carico del bilancio dello Stato, di cui è ancora in corso, da parte dell'Agenzia delle Dogane, una precisa quantificazione sia in linea capitale che in conto interessi.

Scheda 15 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2005/2107 – ex art. 258 del TFUE**

“Tassazione del tabacco - mancato rispetto del principio della libera fissazione del prezzo di vendita al dettaglio”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea contesta la violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 9 par. 1 della Direttiva n. 95/59/CE, relativa alle imposte, diverse dall'imposta sul volume d'affari, che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati. In base all'articolo predetto, i produttori determinano liberamente il prezzo dei tabacchi lavorati. La normativa italiana censurata fa riferimento alla prevista imposizione, su Decreto direttoriale dei Monopoli di Stato, di un prezzo “minimo” per le sigarette. Si precisa che l'ulteriore capo di censura presentato dalla Commissione nel suo ricorso - riguardante la contestazione dell'eccessiva lunghezza del termine previsto, in Italia, per approvare una modifica di prezzo dei tabacchi lavorati - è stato oggetto di rinuncia da parte della Commissione stessa, in seguito alla decurtazione di tale termine a giorni 90, come dalla Legge n. 88/2009. Pertanto la Corte di Giustizia UE si è pronunciata in ordine all'unica contestazione tenuta ferma dalla Commissione, concernente la circostanza per cui la normativa italiana, segnatamente il Decreto 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), prevede un minimale di prezzo per i tabacchi lavorati, stabilito in via autoritativa come sopra meglio specificato. Al riguardo, la Commissione ha sostenuto che la fissazione di un prezzo minimo impedisce agli operatori del settore non solo di definire liberamente un minimale di prezzo, ma anche un massimale, dal momento che il prezzo massimo non potrà, ovviamente, essere inferiore al prezzo minimo fissato dalle Autorità. Tale situazione non solo nuocerebbe alla concorrenza fra i vari generi di sigarette - in quanto allineerebbe il prezzo delle sigarette meno costose a quello del prodotto di marca più pregiata (infatti il prezzo minimo, secondo la Legge italiana, viene individuato nel 95% di una media ponderata dei vari prezzi) - ma danneggerebbe i produttori trasfrontalieri, in quanto impedirebbe le importazioni, in Italia, di prodotti i cui prezzi risultassero, al netto degli oneri fiscali, inferiori a quelli minimi stabiliti. Peraltro, la Commissione ritiene che le ragioni addotte dal Governo italiano - circa la previsione di un prezzo minimo elevato allo scopo di scoraggiare il consumo di sigarette e quindi a tutela della salute del consumatore - non sarebbero convincenti. Infatti, non solo l'istanza della salute pubblica non potrebbe giustificare la deroga all'art. 9 della Direttiva 95/59/CE, sopra menzionata, ma si potrebbe ugualmente soddisfare tale esigenza attraverso lo strumento fiscale, attraverso la maggiorazione dovuta all'applicazione di un'accisa, lasciando che il prezzo netto di vendita si determini in base al libero gioco della domanda e dell'offerta.

Stato della Procedura

Il 24/6/10 la Corte di Giustizia della UE, con sentenza, ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art.258 TFUE. A decorrere dalla suddetta sentenza, è cessata, di fatto, l'applicazione concreta della normativa italiana contestata dalla UE, in attesa della prossima formale abrogazione di detta disciplina.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva impatto finanziario immediato per il bilancio dello Stato.

Scheda 16 - Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2004/4350 – ex art. 258 del TFUE**

“Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita attualmente in vigore coi principi relativi alla libertà di stabilimento ed alla libera circolazione dei capitali”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze

Violazione

La Corte di Giustizia UE si è pronunciata sul ricorso Commissione/Italia, con il quale la prima ha lamentato la non conformità delle norme italiane, concernenti l'imposizione dei dividendi “in uscita”, con gli artt. 56 CE e 40 SEE relativi alla “libera circolazione dei capitali”, rispettivamente fra gli Stati membri della UE (art. 56) e fra quelli facenti parte dello Spazio Economico Europeo (art. 40 SEE). La legislazione contestata prevedeva, per il periodo 2004-2008, che i dividendi distribuiti da società italiane, a favore di società partecipanti che appartenessero ad altri Stati UE o SEE, fossero tassati in capo alla società italiana, con aliquota del 27%. Per converso, gli utili distribuiti da società italiane a società partecipanti anch'esse italiane (utili “domestici”), venivano non solo esentati da ritenuta in capo alla società partecipata, ma esclusi altresì, per il 95%, dal reddito imponibile delle società partecipanti. Tali disposizioni avrebbero reso meno attraente, per le società UE o SEE rispetto alle società italiane, l'acquisto di quote in altre società italiane, con conseguente lesione del diritto delle società estere di far circolare liberamente i loro capitali (essendo l'acquisto di quote societarie una forma di investimento di capitali). Attualmente, la finanziaria 2008 ha equiparato il trattamento degli utili transfrontalieri UE e SEE a quello degli utili “domestici” e, tuttavia, il fatto per cui in passato sia stata applicata una normativa fiscale discriminatoria, suppone che lo Stato italiano rimborsi alle società estere i prelievi illegittimi. La Corte di Giustizia ha accolto la tesi circa l'illegittimità del trattamento discriminatorio dei dividendi spettanti a società UE, per il seguente motivo: lo scopo della previgente disciplina italiana, attraverso la tassazione “alla fonte”, era quello di evitare che - omissa la tassazione nello Stato della società partecipata (Italia) e, per ipotesi, escluso lo stesso prelievo anche nello Stato delle società partecipanti - si creasse un reddito societario immune “in toto” da imposta. Tuttavia, si è precisato, tale preoccupazione sarebbe venuta meno, rispetto ai rapporti con gli altri Stati UE, per il fatto che le convenzioni, esistenti fra gli stessi e l'Italia, avrebbero garantito a quest'ultima di disporre di sufficienti informazioni sul se e sulla misura in cui gli altri Stati applicavano le loro imposte agli utili distribuiti, alle loro società, da società italiane. Invece, circa gli Stati SEE (fra cui il Liechtenstein), sarebbe stato necessario un esame più articolato. Infatti, ove fra l'Italia ed il singolo Stato SEE non fosse esistito un accordo amministrativo - che consentisse un'informativa sul trattamento fiscale degli utili distribuiti alle società residenti in tale Stato - l'applicazione della “ritenuta alla fonte” sarebbe stata giustificata dall'esigenza di evitare le frodi fiscali. Invece, ove fosse esistito un tale accordo con lo Stato SEE della società partecipante, l'Italia sarebbe tenuta, ora, a dover restituire le ritenute di imposta applicate sugli utili in questione.

Stato della Procedura

In data 19/11/2009 la Corte di Giustizia UE ha emesso sentenza ai sensi dell'art. 258 TFUE. L'Agenzia delle Entrate ha emanato, onde favorire il rimborso dei prelievi indebiti, la Circolare 8 luglio 2011.

Impatto finanziario nel breve/ medio periodo

La procedura comporta un impatto finanziario negativo per il bilancio dello Stato, dovuto agli obblighi di rimborso alle società UE e SEE degli indebiti prelievi fiscali per il periodo 2004-2008.

Scheda 17- Fiscalità e Dogane**Procedura di infrazione n. 2003/4826 – ex art. 258 del TFUE**

“Rilascio di autorizzazione alla creazione di magazzini doganali privati”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione dell’art. 8 della decisione 2000/597/CE, nonché degli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 del Reg.to 1150/2000 attuativo della decisione 94/728/CE. La normativa comunitaria citata attiene al sistema delle “risorse proprie” della UE, costituite, fra l’altro, dai prelievi doganali che gli Stati membri riscuotono sulle importazioni, nell’Unione, da Paesi terzi. Tali prelievi vengono corrisposti, da ciascun Stato, al bilancio dell’Unione stessa, tramite – come dal combinato disposto delle suddette norme – l’istituzione, presso il Tesoro, di uno specifico conto intestato alla UE. Nel conto predetto, le “risorse proprie”, spettanti all’Unione europea, debbono essere “iscritte” a breve distanza di tempo dal momento in cui il diritto doganale viene quantificato ed il debitore informato del diritto stesso. Tale normativa è stata violata dalle autorizzazioni – illegittime in base al diritto comunitario – che le competenti Autorità doganali per la Puglia e la Basilicata hanno rilasciato ad un operatore, dal 27/2/1997 fino al 4/12/2002, per consentirgli, illegalmente, la creazione di “magazzini doganali privati di tipo “C”. In essi si esercitava la trasformazione di pani di alluminio, di importazione extracomunitaria, in rottami dello stesso materiale. L’istituzione dei suddetti magazzini aveva comportato – illegittimamente – la totale esenzione, dai prelievi doganali, delle merci in essi depositate e trasformate. Pertanto, in relazione alla vicenda di cui si tratta, l’Italia risulta debitrice dei dazi doganali che avrebbe dovuto, a tempo debito, quantificare, notificare al debitore e iscriverne tempestivamente sul conto UE presso il Tesoro. Peraltro, sui prelievi non corrisposti alla UE a loro tempo, sarebbero decorsi consistenti interessi. In risposta, l’Italia ha precisato che le illegittime autorizzazioni vennero rilasciate, all’epoca, sulla base di una collusione fraudolenta fra alcuni funzionari doganali e i rappresentanti dell’impresa ammessa all’esenzione doganale. Quindi la condotta di detti funzionari, come penalmente rilevante, non sarebbe imputabile allo Stato italiano, ritenendosi che un organo dello Stato, laddove eserciti la sua funzione per fini personali, non potrebbe più immedesimarsi nello Stato stesso. Il mancato accredito dei dazi al conto UE sarebbe dipeso, dunque, da “forza maggiore”. La Corte di Giustizia, tuttavia, ha replicato che anche se l’organo statale deflette dal perseguimento dell’interesse pubblico, non cessa per questo di essere parte dello Stato. Quindi la forza maggiore, a rigore ravvisabile solo in un evento esterno alla sfera dell’agente (che in questo caso è lo Stato), non potrebbe sostanzialmente nel comportamento illecito di un organo statale, poichè quest’ultimo non sarebbe mai esterno allo Stato, ma costituirebbe sempre parte integrante di esso.

Stato della Procedura

L’8/7/10 la Corte di Giustizia, con sentenza, ha dichiarato l’Italia inadempiente ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta effetti finanziari negativi relativi all’obbligo di rimborsare, al bilancio UE, prelievi doganali evasi per € 22.730.826,29, con i relativi interessi.

Scheda 18 - Fiscalità e Dogane

Procedura di infrazione n. 2003/2246 - ex art. 258 del TFUE

“Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze; Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 30 e 110 TFUE, concernenti il divieto per ogni Stato membro UE di applicare, sui prodotti provenienti da altri Stati membri, misure tali da penalizzare lo stesso prodotto estero a vantaggio di quello nazionale, come quelle relative alla previsione di dazi doganali (art. 30) ovvero quelle che colpiscono il prodotto estero con altre forme di imposizioni, comunque più gravose di quelle previste per i prodotti interni simili (art. 110). La Commissione ritiene incompatibile, con tali principi, il sistema normativo italiano sull’energia elettrica come risulta, dopo l’abbandono del nucleare (referendum del 1987), dal combinato disposto delle norme del D. Lgs 79/1999, del Decreto 26/1/2000, della Legge n. 83/2003 e della deliberazione 29/12/2007 dell’AEEG. Tali disposizioni definiscono un sistema fiscale, in base al quale gli utenti finali di energia elettrica sopportano un prelievo in forma di “sovrapprezzo” e articolato in “componenti tariffarie” (A2; A3 e A5), gravante in ugual misura sia l’energia prodotta da imprese italiane sia quella importata dagli altri Stati membri. Tale “sovrapprezzo”, transitando presso la “Cassa conguaglio per il settore elettrico”, viene da tale ente versato ad imprese italiane produttrici di energia elettrica, al fine di compensarle dei costi da queste affrontati per la dismissione degli impianti nucleari (componente tariffaria A2), per l’incentivazione di produzione di energia da fonti rinnovabili (componente A3) e per la promozione dell’attività di ricerca relativa al sistema elettrico (componente A5). La Commissione ritiene che, nonostante l’entità del prelievo sia uguale sia per il prodotto domestico che per quello estero, la circostanza per cui lo stesso venga riversato dall’Amministrazione alle imprese italiane e non a quelle estere costituisce, per le prime, una forma di rimborso dell’imposta stessa. Tale rimborso viene giustificato, dall’Italia, con l’esigenza di coprire i costi che le industrie sopporterebbero per la produzione di energia “verde”. A prescindere da tale giustificante, la Commissione obietta che rimarrebbe ferma la circostanza per cui le imprese italiane verrebbero poste in condizioni di vantaggio rispetto a quelle estere operanti sullo stesso mercato, in quanto, attraverso l’abbattimento dei costi di produzione determinato dal rimborso effettivo dell’elemento di costo rappresentato dal sovrapprezzo, le stesse imprese domestiche potrebbero applicare un prezzo più conveniente di quello praticato dagli operatori comunitari, godendo dunque di un vantaggio concorrenziale rispetto a questi ultimi.

Stato della Procedura

Il 28/1/2010 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell’art. 258 TFUE. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha elaborato una difesa della posizione italiana, con nota 13700 del 4/6/10 inviata alla Presidenza del Consiglio (Dipartimento Politiche Comunitarie).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario diretto a carico del bilancio dello Stato.